

## PROTOCOLLO

PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL CONI

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito anche "ADM"), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Marcello Minenna

E

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE (di seguito anche "CONI"), con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15, partita iva 00993181007, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante, Dott. Giovanni Malagò,

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, sottopone la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento idonei per il gioco lecito a regime di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) l'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 di modifica del comma 7-ter dell'art. 110 del T.U.L.P.S. dispone che "*... con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente*".
- c) ADM ha dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, adottando la determinazione del Direttore Generale n. 151294 del 18 maggio 2021 (DRTEC), con cui definisce le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. (di seguito anche "Comma 7") e la determinazione del Direttore Generale n. 172999 del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 (DRA), con cui ne definisce le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico;
- d) per l'effetto, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell'art. 110 del

- T.U.L.P.S., all'interno delle quali si collocano, quindi, videogiochi, simulatori, gli apparecchi anteriormente riconducibili all'art. 14-bis del DPR n. 640/1972 come, a titolo esemplificativo i biliardi, i calcio balilla, le freccette, e, più in generale, tutti gli apparecchi elettromeccanici e meccanici;
- e) l'inserimento, all'interno dell'articolo 110, comma 7, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ha automaticamente prodotto l'effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste dalle seguenti disposizioni:
- 1) articolo 110, comma 3 del T.U.L.P.S., secondo cui *"...l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS);*
  - 2) articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del T.U.L.P.S. devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla verifica di conformità alle regole tecniche di produzione;
  - 3) articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/proprietari);
  - 4) articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui, ai fini del rilascio dei predetti nulla osta, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del T.U.L.P.S..

#### CONSIDERATO CHE

- a) le regole indicate si applicano a tutti gli apparecchi Comma 7 presenti in esercizi aperti al pubblico sul territorio nazionale;
- b) tra gli apparecchi Comma 7 compaiono anche quelli (a titolo esemplificativo, biliardi, bigliardini, freccette) utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive praticate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI;
- c) il CONI, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;
- d) il CONI, ai sensi dell'artt. 21 e 24 dello Statuto riconosce, rispettivamente, una sola Federazione Sportiva Nazionale e una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport;
- e) dal punto di vista tributario, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 specifica che *"Le attività indicate al punto 2 della tariffa (bigliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti. Quando, però, le stesse attività sono svolte nel contesto sportivo sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo. Al fine dell'oggettiva riconoscibilità della connotazione sportiva di tali attività, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:*

- a) *attività organizzata da:*
- *Coni;*
  - *Federazioni sportive nazionali;*
  - *Enti di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati che perseguano finalità sportive, purché affiliati o riconosciuti dal Coni o da Federazioni sportive nazionali;*
- b) *attività caratterizzata dalla connotazione agonistica (non svolta al solo scopo amatoriale) e inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;*
- c) *l'uso degli impianti o attrezzature sia consentito esclusivamente a soci e associati praticanti l'attività agonistico-sportiva e regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità alle prescrizioni delle Federazioni sportive di appartenenza";*
- f) per gli atleti appartenenti alle società sportive affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI gli apparecchi da intrattenimento sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni;
- g) in tali casi, di conseguenza, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., in quanto tali attrezzature non possono rientrare nel concetto di apparecchi da intrattenimento, ma in quello di attrezzature finalizzate alla pratica sportiva;
- h) gli articoli 21 e 24 dello Statuto del CONI individuano i requisiti rispettivamente per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, distinguendole espressamente dalla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, affidate, invece, dal successivo articolo 26 agli enti di promozione sportiva.

#### RITENUTO DI COMUNE INTERESSE CHE

- a) sia adottato un provvedimento con il quale:
- stabilire precisi criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione di quegli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, non siano sottoposti alla regolamentazione di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
  - individuare le Federazioni a cui la singola associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;
  - definire il tipo di attività praticata su tali attrezzature;
- b) debba rimanere escluso dalla predetta regolamentazione ogni organismo che organizzi attività sportive con finalità ludiche ai sensi dello statuto del CONI, nonché ogni attività di carattere ludico organizzata dagli organismi di cui all'art. 21 e 24 dello Statuto del CONI.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Protocollo disciplina l'applicazione della normativa in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati dalle Federazioni Sportive di cui agli artt. 21 e 24 dello Statuto del CONI.
2. ADM e CONI individuano i criteri di carattere soggettivo e oggettivo per:
  - a. la qualificazione di quegli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni e devono essere sottratti alla regolamentazione di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
  - b. l'individuazione delle Federazioni a cui la singola associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;
  - c. il tipo di attività praticata su tali apparecchi.

### **Art. 3 – Definizione dei criteri**

1. La regolamentazione di cui al presente Protocollo è applicabile unicamente ad una quota, individuata con le modalità di cui ai successivi commi, di apparecchi Comma 7 (a titolo esemplificativo, biliardi, calciobalilla, freccette) installati presso i locali di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel registro delle società sportive.
2. Ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore ad una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica.
3. L'utilizzo degli apparecchi Comma 7 a fini sportivi dev'essere riservato ai tesserati delle singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento.
4. Ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev'essere munito di certificato rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai fini dell'utilizzo a fini sportivi.
5. Al fine di consentire una corretta politica di verifica e accertamento da parte di ADM, in sede di prima attuazione, ogni Federazione dovrà inviare all'Ufficio dei Monopoli competente per territorio, entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo, un elenco riportante le società e associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate con il relativo numero di tesserati, nonché il numero e il tipo di apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi per ognuna di esse. L'elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione del numero di apparecchi Comma 7 a fini sportivi, in funzione della

variazione del numero dei tesserati.

6. Al di fuori degli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti nell'elenco di cui al precedente comma 5, ogni ulteriore apparecchio Comma 7 installato presso i locali delle società e associazioni sportive dilettantistiche è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti previsti dall'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S e alle regole tecniche ed amministrative definite da ADM.

#### **Art. 4 – Clausole di salvaguardia**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3, ADM può adottare unilateralmente ulteriori provvedimenti attuativi della normativa nell'esercizio delle attività istituzionali di propria competenza volte alla regolamentazione e al controllo del settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.
2. In caso di modifiche legislative che incidano sulla regolamentazione in materia di apparecchi Comma 7, ADM e CONI procederanno alla revisione concordata del presente Protocollo.

#### **Art. 5 – Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo, sono designati come referenti, per la Parte ADM, il Direttore Centrale Giochi pro tempore, per la Parte CONI il Segretario Generale pro tempore

#### **Art. 6 – Decorrenza e disposizioni transitorie**

1. Il presente Protocollo è immediatamente efficace.
2. Al fine di consentire l'applicazione del presente Protocollo, per le sole società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel registro delle società sportive è riaperto il termine per la presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 5 della DRA fino al prossimo 15 giugno.

#### **Art.7 – Pubblicazione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 10 maggio 2022

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Generale

Marcello Minenna

---

Comitato Olimpico Nazionale

Il Presidente

Giovanni Malagò

---